

MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE

21.1 LE PROCEDURE DI EMERGENZA GAS	2
---	----------

21.1 LE PROCEDURE DI EMERGENZA GAS

Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero delle Attività Produttive.

Come stabilito dall'art. 8 commi 1 e 2 del decreto 26 settembre 2001, è stato istituito presso il Ministero delle attività produttive un Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema gas, con funzione consultiva del Ministero stesso ed avente i seguenti compiti:

- formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza;
- individuare gli strumenti di intervento in caso di emergenza;
- formulare proposte per la definizione delle procedura e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti;
- effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema del Gas, in relazione alle situazioni di emergenza.

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo, il Comitato provvede inoltre a predisporre la procedura che individua termini e condizioni degli interventi da attuare, nonché i relativi soggetti responsabili, in caso di interruzione/riduzione dell'approvvigionamento di gas per il sistema nazionale ed a proporla per approvazione al Ministero delle Attività Produttive - come previsto all'Articolo 8.4 del Decreto 26 settembre 2001 - ai fini della relativa adozione, così da stabilire anche in questo caso le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definire i relativi obblighi di sicurezza.

Il Trasportatore, al verificarsi delle suddette condizioni di emergenza di cui all'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo e per quanto di sua competenza, si attiene alla procedura di emergenza gas di cui sopra.